



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTROLIBERO

Castrolibero (CS) - Via S. Valentini, 5 – Tel : 348/4126903
E-mail: csic87600b@istruzione.it Pec: csic87600b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale:98078080789 – Codice Meccanografico CSIC87600B – Codice Univoco: UFP8S3



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROLIBERO-CASTROLIBERO
Prot. 0009513 del 22/09/2025
I-1 (Uscita)

Al Sito web

Al Sindaco del Comune di Castrolibero

Alle Associazioni autorizzate all'uso della Palestra scolastica

Al Personale scolastico

Al Consiglio di Istituto

Agli Atti

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. 96, commi 4 e 5, del decreto legislativo 16/04/1994, n. 297;
- VISTO** l'art. 38 del Decreto Interministeriale 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO** l'art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- ATTESO** che chiunque richieda l'utilizzo dei locali scolastici dovrà acquisire in prima istanza l'autorizzazione per iscritto dell'ente proprietario dell'immobile, ossia dell'amministrazione comunale di Castrolibero;
- VISTA** La Convenzione prot. n. 6877 del 19 /03/2025 stipulata tra il Comune di Castrolibero e l'Istituto Comprensivo Statale Castrolibero per l'utilizzo temporaneo della palestra scolastica da parte di terzi in orario extrascolastico, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3217 del 19 /03/2025;
- RITENUTO** l'obbligo a norma di legge di fissare i limiti e i criteri per la concessione in uso dei locali scolastici di cui il Dirigente dovrà tener conto ai fini di esprimere un parere che può essere favorevole o sfavorevole all'uso degli stessi da parte di terzi in orario extrascolastico
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 07/03/2025, con la quale è stato adottato all'unanimità il Regolamento di Istituto per la Concessione d'uso della palestra scolastica a terzi per l'a.s. 2024/2025 disponendone l'acquisizione formale agli atti e la contestuale pubblicazione sul sito web scolastico
- VISTO** Il rinnovo dell'autorizzazione concessa dal Comune di Castrolibero per l'utilizzo temporaneo della palestra in orario extrascolastico estesa al triennio 2025/2026;2026/2027; 2027/2028;
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 02/09/2025, con la quale è stato approvato - all'unanimità e senza variazioni rispetto al previgente analogo atto - il Regolamento di Istituto per la Concessione d'uso della palestra scolastica a terzi per il triennio 2025/2026;2026/2027; 2027/2028 con richiesta di acquisizione formale agli atti e contestuale pubblicazione sul sito web scolastico

Adotta il seguente

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE A TERZI
per il triennio 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028***

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto delle indicazioni contenute nella Convenzione prot. n. prot. n. 6877 del 19 /03/2025 (d'ora in poi < **Convenzione** >), stipulata tra il Comune di Castrolibero e l'Istituto Comprensivo Statale Castrolibero per l'utilizzo temporaneo della palestra scolastica da parte di terzi in orario extrascolastico

Art .1 - OGGETTO

A norma dell'art. 45 del D.l. n.129/2008, il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico (d'ora in poi D.S.) di alcune attività negoziali, fra le quali l'utilizzo da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'istituzione scolastica" (comma 2, lettera d).

Di seguito vengono indicati tali criteri, ricorrendo i quali il D.S. provvederà direttamente ad autorizzare la concessione in uso della palestra scolastica dell'IC "Castrolibero" ai soggetti terzi individuati dal Comune di Castrolibero.

Art. 2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

1. L'uso delle palestre e delle relative pertinenze (aree di accesso e disimpegno esterne e interne, locali igienici) e attrezzature può essere autorizzato unicamente ai soggetti individuati dall'ente locale ai sensi e per gli effetti della Convenzione, richiamata nelle premesse del presente Regolamento.
2. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante dell'Associazione sportiva richiedente è rivolta all'Ente proprietario (Comune) e per conoscenza al Dirigente Scolastico interessato.
3. La richiesta deve contenere:
 - l'indicazione del richiedente, che dovrà coincidere con il legale rappresentante dell'associazione sportiva;
 - l'indicazione della sede legale con dichiarazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
 - la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 - la dichiarazione di accettazione integrale, a seguito di presa visione, del presente Regolamento e della Convenzione in esso richiamata, senza alcuna riserva;
 - la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato, di cui si dovranno indicare le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita e Codice Fiscale) è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale) ed ha effettuato il corso previsto in materia di informazione \ formazione sulla tutela della salute e della sicurezza, incluso l'uso del defibrillatore e le tecniche di primo soccorso;
 - la dichiarazione relativa alla presenza dei presidi di sicurezza (defibrillatore \ cassetta di primo soccorso) e l'impegno ad assicurare il loro perfetto funzionamento a cura del rappresentante legale dell'associazione richiedente.

Art.3 – CONCESSIONE

1. La palestra viene concessa in uso dall'ente locale proprietario esclusivamente in orario extrascolastico, subordinatamente ad eventuali attività extracurricolari (pomeridiane) della scuola, di norma nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 giugno di ciascun anno scolastico (periodo coincidente con la maggiore disponibilità di personale scolastico nei plessi).
2. L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
3. La palestra può essere concessa in uso a terzi esclusivamente per attività compatibili con la finalità intrinseca di detto spazio: non possono quindi essere autorizzate attività che possono danneggiare la pavimentazione (pattinaggio, corsi di ballo, feste ...) o che prevedono finalità commerciali o comunque non didattico-educative. Al di fuori di questa casistica, ulteriori usi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di Istituto prima della loro autorizzazione/diniego.
4. Il Dirigente Scolastico, previa verifica del rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento dal Consiglio di Istituto sull'uso della palestra scolastica da parte di terzi soggetti e di ogni normativa in materia, acconsente direttamente all'utilizzo della struttura alle Associazioni autorizzate dal Comune di Castrolibero, in qualità di ente locale proprietario, informando delle avvenute autorizzazioni il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

Art 4. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 4.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni in relazione all'attività svolta. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
- 4.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art 5. DOVERI DEL CONCESSIONARIO

- 5.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché del personale necessario allo svolgimento dell'attività.
- 5.2 Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente a proprie spese alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
- 5.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
- 5.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. È fatto divieto di introdurre attrezzi fissi.
- 5.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
- 5.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

- 5.7 È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
- 5.8 È assolutamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzi che non siano stati espressamente previsti all'atto della concessione.
- 5.9 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Al termine del periodo autorizzato il Concessionario deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.
- 5.10 Nel caso il Dirigente Scolastico riscontri inadempienze da parte del concessionario, con particolare riferimento alla conservazione-rispetto della struttura e delle sue pertinenze accessibili al pubblico o alla pulizia ed igienizzazione degli spazi dopo l'utilizzo, provvede per iscritto a diffidare il concessionario richiamandolo al rispetto delle condizioni di uso, ne assicura contestuale comunicazione all'Ente proprietario e al Consiglio di Istituto, riservandosi, a seguito di inosservanze e richiami reiterati (per 3 volte) di disporre il diniego dell'autorizzazione concessa di utilizzo della palestra e delle pertinenze .
- 5.11 Le associazioni concessionarie si impegnano a prendere visione e ad accettare incondizionatamente le condizioni della Convenzione, richiamata estensivamente nelle premesse del presente Regolamento.
- 5.12 Le associazioni concessionarie si impegnano a prendere visione e ad accettare incondizionatamente le condizioni richiamate nel presente Regolamento.
- 5.13 Qualora le condizioni relative alla gestione della palestra richiamate nel presente Regolamento siano più dettagliate e/o restrittive rispetto a quelle più generiche e/o meno restrittive della Convenzione, le condizioni del Regolamento prevarranno su quelle della Convenzione.

Art 6. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, anche in accordo a quanto disciplinato nell'atto di Convenzione, ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente locale proprietario da eventuali responsabilità. Il concessionario assume nei giorni e nelle fasce orarie di utilizzo della palestra l'onere di assicurare idonea vigilanza sugli spazi interni ed esterni che siano liberamente accessibili al pubblico e all'utenza, onde evitare atti vandalici o intrusioni o furti da parte di soggetti che terzi che, in assenza di idonea vigilanza, possano introdursi nella struttura e nelle aree cortilive di competenze dei plessi scolastici. A tal fine il concessionario potrà indicare gli orari di accoglienza dopo i quali provvederà ad assicurare la chiusura del cancello esterno di accesso alla palestra. La chiusura degli accessi dovrà essere sempre assicurata e controllata a fine turno. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Il concessionario si impegna a comunicare all'istituzione scolastica i nominativi del proprio personale istruttore ed ausiliario e si impegna a sottoscrivere ed a far sottoscrivere a ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'insussistenza di cause di incompatibilità all'accesso nei locali scolastici, secondo la modulistica che sarà fornita dalla scuola.

Art 7. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione assicurata con congruo preavviso di tre gironi all'associazione concessionaria.

Art 8. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

Art 9. CONOSCENZA DELLA CONVENZIONE E DEL REGOLAMENTO

I soggetti richiedenti devono espressamente dichiarare nell'istanza di aver preso conoscenza della Convenzione e del presente Regolamento, nonché del Regolamento generale d'Istituto e di ogni modifica e integrazione intervenuta loro comunicata per situazioni contingenti o temporanee e devono altresì dichiarare di accettare senza riserve e rispettare le prescrizioni contenute negli stessi documenti regolamentativi, non potendo in alcun modo invocarne l'ignoranza.

Art 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al perfezionamento della Convenzione con l'ente locale. Il D.S. ne darà informativa al Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile.

Art 11. RINVIO

Per concessioni di utilizzo di competenza dell'Ente proprietario (Comune di Castrolibero), come definite dalla Convenzione richiamata in premessa, si rimanda all'applicazione della Convenzione stessa e delle norme eventualmente più dettagliate e/o restrittive riportate nel presente Regolamento. Per quanto ulteriormente non previsto nel presente regolamento ed in quello provinciale si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 12. REVOCA

L'istituzione scolastica, tramite atto diretto del dirigente scolastico che ne darà comunicazione al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile, si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di accesso e utilizzo della palestra in via transitoria o permanente qualora si verificano le circostanze di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo. Della revoca transitoria o permanente sarà assicurata tempestiva comunicazione all'ente locale.

La sospensione permanente all'accesso ed all'utilizzo della palestra è disposta nei seguenti casi:

Danni a persone oggettivamente derivanti da negligenza del concessionario di cui l'istituto venga a conoscenza (ad esempio: infortuni non coperti da assicurazione, infortuni causati dall'utilizzo di attrezzature non consone, infortuni aggravati dall'assenza di presidi e interventi di primo soccorso)

Danni alle strutture, attrezzature e presidi di sicurezza causati da comprovata negligenza del concessionario (ad esempio: mancata o omessa vigilanza, mancata chiusura dei cancelli e delle porte di accesso alla palestra ed alle aree cortilive di pertinenza dei plessi scolastici durante e dopo lo svolgimento delle attività)

L'atto di sospensione non preclude le conseguenti richieste risarcitorie a carico del concessionario.

La sospensione temporanea all'accesso ed all'utilizzo della palestra è disposta nei seguenti casi:

Mancata o carente pulizia della palestra e delle pertinenze (servizi igienici, corridoi, disimpegno area di accesso esterna)

Mancato smaltimento differenziato dei rifiuti, che dovranno essere correttamente depositati nelle aree esterne di raccolta dei plessi e non lasciati all'interno / esterno della struttura scolastica

Art 13. NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica alle richieste autorizzate successivamente alla sua approvazione, valendo per le precedenti quanto specificatamente deliberato dal Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 25 del 2 settembre 2025.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa *Maria Pia D'Andrea*

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)